

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM, CECA) N. 2014/92 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 1992****che adegua i coefficienti correttivi applicabili in taluni Stati membri alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1991 in taluni Stati membri sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee ; che occorre adeguare i coefficienti correttivi applicabili in virtù del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3834/91 ⁽³⁾ alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1° gennaio 1992, nonché al 16 novembre 1991 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

Articolo 1

1. Con effetto al 16 novembre 1991, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese in appresso indicato è fissato come segue :

Grecia	88,8 ^(*)
--------	---------------------

2. Con effetto al 1° gennaio 1992, i coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi in appresso indicati sono fissati come segue :

Spagna	112,2 ^(*)
--------	----------------------

Portogallo	97,0 ^(*)
------------	---------------------

3. I coefficienti correttivi applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 ⁽³⁾ rimangono applicabili.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 19. 12. 1991, pag. 13.

^(*) Cifra provvisoria.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.